

## Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

### **La sentenza**

Segnalo Cassazione 7257/2020 pubblicata il 24.2.2020

### **Premessa**

Il tema che viene trattato in questa sentenza concerne il reato di riciclaggio e la sua configurazione.

### **Lo sviluppo**

Nel caso di specie abbiamo una persona (definiamo X) che commette il reato di riciclaggio mentre i reati presupposto (truffa ed evasione fiscale) sarebbero stati commessi dai familiari dello stesso.

Nei confronti del soggetto che ha commesso il reato di riciclaggio sono disposte misure come il sequestro e la conseguente confisca.

La Corte di Cassazione fa notare che:

1. Il reato di riciclaggio è un reato a forma libera (“... *L'assunto è infondato perché si scontra con le caratteristiche del riciclaggio che, come la stessa difesa ha sottolineato, è un reato a forma libera, con la conseguente impossibilità di una preventiva tipizzazione delle condotte che -in concreto- vengono strumentalizzate o possono essere strumentalizzate al perseguimento della finalità di occultare la provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità ...*”).
2. Il reato di riciclaggio, dice sempre la Cassazione, può essere commesso anche con atti di disposizione del tutto leciti (si pensi al cd scudo fiscale come nel caso di specie e poi al trasferimento del denaro sui conti);
3. Per configurare il reato di riciclaggio serve accertare la finalità degli atti compiuti e la Cassazione afferma che “... *ciò che fa ricadere una condotta nel tipo del reato di riciclaggio non è la liceità o l'illiceità in sé dell'atto compiuto, quanto la direzione*



*finalistica che a questo viene impressa dal soggetto agente, che lo usa per schermare la provenienza delittuosa del denaro (del bene o dell'utilità) oggetto dell'atto medesimo ...”;*

4. Il reato di riciclaggio può essere compiuto anche mettendo in essere una serie di atti del tutto leciti e compiuti anche a distanza di tempo ma la cui finalità (*unità dell'obiettivo comune*) è quella di mascherare la provenienza illecita dei fondi.

Infine la Corte conclude che “...una volta stabilito che l'ipotesi concreta si è sviluppata lungo più atti compiuti nel tempo, si deve far riferimento all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, là dove chiarisce che «in tema di riciclaggio, ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere ...”.

Concludo dicendo che la decisione mi pare di interesse in ragione della ultima procedura di emersione di sostanza detenute all'estero (la c.d. *Voluntary disclosure*).